

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì diciannove del mese di dicembre, alle ore 09.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 09.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli, Regimenti, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Palazzo.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Ciacciarelli e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Schiboni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1121

Oggetto: Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" e s.m.i.;

la legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità";

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità” e s.m.i.;

la legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” e s.m.i.;

la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 24 gennaio 2019, n. 1;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

il decreto interministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2016 e di definizione, ai fini del decreto, della condizione di disabilità gravissima;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 501 “Criteri e modalità di attuazione dei soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista”;

la deliberazione di Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 418 “L.R. 11/16. Finalizzazione della somma di euro 1.800.000,00 esercizio finanziario 2017, quale contributo a copertura delle spese di natura sociale per l'organizzazione dei soggiorni estivi per disabili. Definizione dei criteri generali di riparto delle risorse in favore delle AA.SS.LL. del Lazio e di utilizzazione delle stesse”;

la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1 – 7, art.52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

la deliberazione di Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 407 “L.R. 11/2016, art. 29 - Servizi per la vacanza. Indicazione dei criteri e delle modalità di organizzazione dei servizi per la vacanza per persone con disabilità, annualità 2019. Requisiti dei destinatari dell'intervento”;

la deliberazione di Giunta regionale 15 giugno 2023, n. 286 “Modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina di regia di cui all'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

la deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2023, n. 334 “Individuazione dei componenti del Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, nonché delle modalità di

funzionamento e di svolgimento dell'attività dello stesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità";

la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2023, n. 658 "DPCM 3 ottobre 2022 Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022- 2024" (di seguito PRNA);

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 8, della Legge 104/1992 che, nel prevedere in favore delle persone con disabilità i diversi interventi, alla lettera e), precisa che l'inserimento e l'integrazione sociale dei disabili possano essere favorite anche con iniziative effettuate nel tempo libero;
- l'art. 29, della l.r. 11/2016 che prevede:
 - ✓ tra gli interventi socio assistenziali del sistema integrato regionale, i servizi per la vacanza rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane e alle persone con disabilità per fornire periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago consentendo, altresì, ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo;
 - ✓ l'attuazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità, delle persone con disagio psichico e delle persone anziane, anche non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari;

DATO ATTO che:

- la Regione Lazio, con DGR 501/2001, per la prima volta, è intervenuta con una disciplina specifica in materia di soggiorni estivi, considerati quali interventi ricompresi nel progetto terapeutico/riabilitativo delle persone con disabilità in carico ai servizi sanitari, funzionali alla verifica, in un contesto diverso da quello del trattamento annuale, del raggiungimento degli obiettivi definiti a livello individuale;
- la suindicata disciplina, di approccio prioritariamente sanitario, presentava diverse differenze sia organizzative che gestionali a seconda del target di utenza di riferimento: persone in carico a servizi residenziali, semiresidenziali e non residenziali;
- la stessa disciplina contemplava, nell'ambito del piano terapeutico, il soggiorno estivo quale momento/occasione importante per lo sviluppo delle capacità individuali di socializzazione e relazione senza, però, prevedere un coinvolgimento attivo dei servizi territoriali sociali nella definizione della progettualità stessa,
- anche in termini finanziari, per quanto concerne la ripartizione e copertura degli oneri di spesa relativi ai costi dei soggiorni estivi per utenti e personale impiegato nell'assistenza, l'attuazione della disciplina ha portato a far riferimento a regimi diversi, con una compartecipazione regionale ai costi sociali riferita unicamente all'utenza partecipante rientrante nella categoria dei soggetti di cui all'art. 26 della L. n. 833/1978;

- la disciplina di che trattasi, pur introducendo, oltre al soggiorno di gruppo, la tipologia del soggiorno individuale quale ulteriore risposta alle finalità terapeutiche/riabilitative non aveva dettato un quadro regolatorio puntuale;

CONSIDERATO

- il lasso di tempo importante intercorso dall'adozione della disciplina dei soggiorni estivi per persone con disabilità (DGR 501/2001);
- che alcune disposizioni, esempio quelle relative alla durata dell'intervento, in ragione di quanto sopra, sono state, di fatto, superate in quanto ritenute non più attuabili e sostenibili nei contesti recenti;
- che, nella attuazione pratica della succitata deliberazione, si sono registrate numerose differenze organizzative tra le AASSLL territoriali per quanto concerne gli aspetti della tempistica di informazione alle famiglie, il periodo di realizzazione e durata dell'intervento, i costi riconosciuti agli operatori impiegati nelle attività di assistenza;
- che, con riferimento ai soggiorni estivi per utenti in carico ai servizi non residenziali, non c'è stata, da parte dei singoli Comuni interessati, la stessa capacità e disponibilità economica di attivazione degli accordi di collaborazione con le ASL competenti previsti per l'organizzazione del soggiorno estivo;
- che, tutto ciò, ha determinato una non omogeneità a livello territoriale, con ricadute negative evidenti in termini di pari opportunità di accesso e fruizione da parte delle persone con disabilità;

PRESO ATTO che, per le ragioni suindicate, la Regione Lazio ha istituito (DE n. G09093/2018) un apposito Gruppo tecnico di lavoro, composto da referenti dei servizi sanitari e sociali e da rappresentanti della Consulta regionale per i problemi dell'handicap e della disabilità (l.r. 36/2003), impegnato in una attività di:

- ✓ ricognizione ed analisi dei diversi modelli organizzativi/gestionali dei soggiorni estivi per persone con disabilità esistenti sul territorio regionale, con evidenza delle principali divergenze e criticità,
- ✓ confronto sui principali aspetti della disciplina di cui alla DGR 501/2001 necessitanti di un intervento di aggiornamento;
- ✓ definizione di contributi tecnici condivisi, utili ad adeguare l'intervento ai mutati contesti realizzativi;

CONSIDERATO altresì

- il processo di profondo cambiamento intervenuto nelle politiche, nazionali e regionali, in favore delle persone con disabilità che, ponendo al centro i bisogni e le aspettative della persona, la valorizzazione delle capacità individuali, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità e piena inclusione ha innovato i processi programmatori e gestionali della offerta stessa dei servizi dedicati;
- che lo sviluppo, a più livelli, e l'implementazione dell'integrazione socio sanitaria costituisce, nell'ambito di intervento della disabilità, un obiettivo strategico prioritario;

- che il benessere psico fisico della persona con disabilità e la qualità di vita si misurano in ragione, anche, della capacità pubblica di offrire risposte personalizzate, attraverso lo strumento essenziale dei Piani individuali, inclusive di partecipazione attiva ai vari contesti sociali, nonché di supporto/sollievo ai nuclei familiari;

RITENUTO pertanto opportuno:

- procedere ad un aggiornamento organico e strutturale della disciplina generale dei servizi per la vacanza rivolti alle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2029, con la finalità di fornire un documento tecnico puntuale che interessi ogni aspetto dell'intervento, supporti lo stretto raccordo tra ASL territoriale e distretto socio sanitario, sperimenti modalità organizzative innovative, ed ampli la partecipazione dei beneficiari;
- prevedere che la nuova disciplina regionale tenga conto dei seguenti elementi innovativi:
 - ✓ il servizio vacanza, considerato come un servizio universale (ossia rivolto a tutte le persone con disabilità e con regole e costi omogenei per tutto il territorio regionale), complesso sotto il profilo programmatico, in quanto richiede un processo importante di integrazione socio sanitaria, organizzativo per il necessario coinvolgimento e la collaborazione funzionale tra servizi pubblici e terzo settore, nonché gestionale come risposta globale anche alle esigenze di socializzazione della persona con disabilità e di sollievo per le famiglie, viene ricondotto nella programmazione ordinaria territoriale dei servizi alla persona di cui all'art. 12, della l.r. 11/2016;
 - ✓ l'Addendum all'Accordo di Programma di cui alla DGR 658/2023, quale strumento di raccordo tra ASL territoriale e distretto socio sanitario, con cui si definiscono gli aspetti legati alle procedure di gara per l'individuazione degli Operatori, alla programmazione delle varie tipologie di servizio vacanza, alla pianificazione ed allocazione delle risorse;
 - ✓ introduzione del principio generale di compartecipazione regionale ai costi sociali di realizzazione, riferiti agli utenti partecipanti al servizio vacanza, stabilendo, ai fini della sostenibilità finanziaria, dei tetti massimi di contributo per ogni tipologia organizzativa del servizio in argomento;
 - ✓ assegnazione delle risorse a titolo di compartecipazione, nell'importo stabilito con la programmazione annuale regionale delle risorse dedicate alla realizzazione del sistema integrato, ai distretti socio sanitari tenuti, quindi, alla relativa rendicontazione ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis della l.r. 11/2016, secondo le prescrizioni al riguardo indicate;
 - ✓ introduzione del principio di proporzionalità per quanto concerne l'importo massimo del contributo regionale da riconoscere per il singolo partecipante, con determinazione a seconda delle fasce ISEE di appartenenza;
 - ✓ richiamo alla massima informazione, come primo criterio di accessibilità al servizio vacanza, nonché al rispetto degli adempimenti informativi (quantitativi/qualitativi) obbligatori richiamati a conclusione del servizio, funzionali a dimensionare il fabbisogno e ad orientare, nel tempo, la programmazione finanziaria;
 - ✓ complementarietà ed integrazione degli interventi e delle risorse in favore delle persone con disabilità;

DATO ATTO che la nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico è stata oggetto di concertazione con i distretti socio sanitari, le ASL, la Consulta regionale della cooperazione sociale ed il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'art.14 della l.r. 10/2022;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016, come riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione della DGR 501/2001;

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare la nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016, come riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione della DGR 501/2001;
2. di dare atto dei principali aspetti innovativi, di seguito riportati, contemplati dall'aggiornamento della disciplina regionale:
 - ✓ il servizio vacanza, considerato come un servizio universale (ossia rivolto a tutte le persone con disabilità e con regole e costi omogenei per tutto il territorio regionale), complesso sotto il profilo programmatico, in quanto richiede un processo importante di integrazione socio sanitaria, organizzativo per il necessario coinvolgimento e la collaborazione funzionale tra servizi pubblici e terzo settore, nonché gestionale come risposta globale anche alle esigenze di socializzazione della persona con disabilità e di sollievo per le famiglie, viene ricondotto nella programmazione ordinaria territoriale dei servizi alla persona di cui all'art. 12, della l.r. 11/2016;
 - ✓ l'Addendum all'Accordo di Programma di cui alla DGR 658/2023, quale strumento di raccordo tra ASL territoriale e distretto socio sanitario, con cui si definiscono gli aspetti legati alle procedure di gara per l'individuazione degli Operatori, alla programmazione delle varie tipologie di servizio vacanza, alla pianificazione ed allocazione delle risorse;
 - ✓ introduzione del principio generale di compartecipazione regionale ai costi sociali di realizzazione, riferiti agli utenti partecipanti al servizio vacanza, stabilendo, ai fini della sostenibilità finanziaria, dei tetti massimi di contributo per ogni tipologia organizzativa del servizio in argomento;
 - ✓ assegnazione delle risorse a titolo di compartecipazione, nell'importo stabilito con la programmazione annuale regionale delle risorse dedicate alla realizzazione del sistema integrato, ai distretti socio sanitari tenuti, quindi, alla relativa rendicontazione ai sensi dell'art. 64, comma 4 bis della l.r. 11/2016, secondo le prescrizioni al riguardo indicate;

- ✓ introduzione del principio di proporzionalità per quanto concerne l'importo massimo del contributo regionale da riconoscere per il singolo partecipante, con determinazione a seconda delle fasce ISEE di appartenenza;
- ✓ richiamo alla massima informazione, come primo criterio di accessibilità al servizio vacanza, nonché al rispetto degli adempimenti informativi (quanti/qualitativi) obbligatori richiamati a conclusione del servizio, funzionali a dimensionare il fabbisogno e ad orientare, nel tempo, la programmazione finanziaria;
- ✓ complementarietà ed integrazione degli interventi e delle risorse in favore delle persone con disabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R..L) e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it